



*Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro*

**Disegno di legge**

**approvato dal CNEL ai sensi dell'art. 99 della Costituzione, comma 3  
(legge 30 dicembre 1986, n. 936)**

recante

**"Autoriforma  
del Consiglio Nazionale dell'Economia  
e del Lavoro"**

Roma, 19 ottobre 2011

## INDICE

Relazione illustrativa	_____	pag.	1
Relazione tecnica	_____	pag.	5
Articolo unico	_____	pag.	6



## Relazione illustrativa

Il decreto legge 138/2011, come convertito dalla legge 148/2011, ha modificato composizione e compiti del CNEL sia riducendo il numero dei suoi componenti, in funzione di una riduzione dei costi degli organi istituzionali, sia modificando le procedure di funzionamento, in particolare con il superamento del vincolo del voto unanime per le deliberazioni dell'Assemblea.

Con il documento di osservazioni e proposte (approvato in data 29 agosto con 64 voti favorevoli, 3 contrari, 1 astenuto) l'Assemblea del CNEL aveva fatto proprie le motivazioni con le quali "le associazioni, sindacali e datoriali, presenti nel CNEL, in rappresentanza delle categorie produttive, secondo il dettato dell'articolo 99 della Costituzione, (avevano) unanimemente condiviso la proposta di riduzione del numero dei Consiglieri e, muovendosi all'interno di una simile prospettiva, (avevano) presentato una richiesta di limitate correzioni all'articolo 17 del decreto, volte ad accentuare i risparmi e a rendere più efficace l'azione del Consiglio". La proposta dell'Assemblea del CNEL è stata condivisa da numerosi senatori di diverse parti politiche, come dimostrano gli emendamenti presentati in Commissione Bilancio ed è stata condivisa, per la parte di rilievo costituzionale, dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato che nel suo parere ha indicato la necessità di *"riformulare il testo affinché, nel rispetto della previsione costituzionale, sia definita una composizione che, nel determinare i rapporti tra le diverse componenti, tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa, con conseguente riproporzionamento di tutte le rappresentanze."*

Su questo aspetto il maxiemendamento alla manovra in merito all'art.17, eludendo nella sostanza il parere della Commissione, si limitava a prevedere che la ripartizione fosse stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il testo definitivo dell'articolo 17 contiene anche alcune incongruenze che rendono incerta la struttura del CNEL. In particolare essendosi soppressa la previsione di 4 Vice Presidenti nominati dall'Assemblea, in rappresentanza di ciascuna delle componenti del CNEL – di cui all'originaria formulazione dell'articolo 17 - ma essendosi confermata la soppressione del comma 1 dell'articolo 6 risulta indeterminato sia il numero dei Vice Presidenti sia il metodo da seguire per la loro nomina e risulta non chiara la connessione tra il numero dei Vice Presidenti e quello delle presidenze delle Commissioni previsto dalla nuova formulazione dell'Articolo 14.

Discende da tali esigenze di chiarimento e dalla volontà di avanzare, con un'autonoma iniziativa legislativa, proposte volte a contribuire al processo di maggiore efficienza e di riduzione della spesa istituzionale, in funzione del rilancio dell'economia del paese, la scelta dell'Assemblea del CNEL di utilizzare il potere di iniziativa legislativa, previsto dall'articolo 99 della Costituzione, per avanzare proposte che valgano a meglio caratterizzare il ruolo di un fondamentale strumento delle parti sociali nel quadro istituzionale.

Le proposte di riforma contenute nel presente disegno di legge consentono, tra l'altro, di meglio inserire il CNEL nel nuovo processo di governance economica dell'Unione europea che, sin dal documento della Commissione del 12 gennaio 2011, ha auspicato che al processo di costruzione dei programmi nazionali partecipino i *"soggetti politici (parlamenti nazionali, autorità regionali e locali), le parti sociali e altre parti interessate"*.

Le proposte di modifica puntano, da un lato, a meglio chiarire alcune delle norme introdotte con la recente novella legislativa (il decreto legge 138/2011, come modificato dalla legge di conversione) e, dall'altro, a introdurre alcune altre modificazioni che accentuano il profilo di riduzione della spesa e, insieme, rendono più efficace il ruolo del Consiglio.

1. In primo luogo la questione delle proporzioni tra le diverse rappresentanze presenti nel CNEL. Condivisa l'ipotesi di una significativa riduzione del numero complessivo dei Consiglieri, è del tutto evidente che se si vuole rispettare la previsione costituzionale di una composizione che, nel calibrare i rapporti tra le diverse componenti, "tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa" la riduzione del numero dei consiglieri deve prevedere un riproporzionamento di tutte le rappresentanze. È questo il senso delle proposte di modifica rispetto alla nuova formulazione dell'articolo 2 che – confermando in 72, compreso il Presidente, il numero complessivo dei Consiglieri, e eliminando l'anomalo inserimento del Segretario generale nel Consiglio (con una impropria confusione tra funzioni politiche e amministrative) - definisce con legge, secondo l'espressa previsione della Costituzione, l'articolazione delle rappresentanze. In questo quadro è prevista anche una collocazione della rappresentanza delle associazioni di promozione sociale e del volontariato che, impropriamente inserite da una precedente novella legislativa (legge 7 dicembre 2000, n. 383, articolo 17) come una categoria a se stante, aggiuntiva rispetto a quelle degli "esperti" e dei "rappresentanti delle categorie produttive", espressamente previste dalla Costituzione, sono ora più propriamente collocate all'interno del mondo produttivo, pesando la loro rappresentanza avendo attenzione al crescente ruolo che tali associazioni svolgono, non solo sul terreno quantitativo ma anche su quello qualitativo, per garantire uno sviluppo più equilibrato della società nazionale.
2. Le proposte emendative all'articolo 4 da un lato intervengono per eliminare, in coerenza con la semplificazione della struttura dell'articolo 2, una impropria ingerenza della legge nella articolazione interna delle rappresentanze imprenditoriali eliminando, al comma 9, il riferimento alle rappresentanze degli enti di Stato, tra cui l'IRI e l'EFIM (da tempo soppressi), nella delegazione delle imprese industriali e dall'altro, al comma 4, si propongono di rendere sempre più oggettiva la composizione della delegazione dei lavoratori dipendenti, con riferimento per i criteri di rappresentatività definiti per i pubblici dipendenti pubblici dal decreto legislativo 165/2001 e per quelli privati dagli accordi interconfederali in materia e, in particolare, dall'accordo interconfederale del 28 giugno 2011. In questo quadro sarebbe auspicabile che il governo nel nominare le rappresentanze delle associazioni di promozione sociale e del volontariato riconoscesse un ruolo più incisivo al Forum Nazionale del Terzo settore, come accaduto in occasione del **"Patto per la solidarietà"** (del 18/04/1998), del **Protocollo d'Intesa** (del 14/02/1999), che integra il **Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione**, firmato da tutte le altre parti sociali, e più recentemente, con il Protocollo d'Intesa del 22/04/2008 che ha visto il Forum, insieme a tutte le altre parti sociali, far parte del Partenariato per il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, e di tutti i conseguenti Tavoli di programmazione, vigilanza e monitoraggio presso i diversi ministeri coinvolti nel QSN.

3. La modifica dell'articolo 5 tende a confermare il ruolo autonomo del Presidente ma nel contempo a garantire maggiore sinergia e convinta collaborazione (attraverso una preventiva consultazione prima della nomina) tra il Presidente e le rappresentanze delle categorie produttive che del CNEL sono soggetti costitutivi.
4. Si prevede, per ovviare ad una evidente carenza di coordinamento tra il nuovo articolo 2 della legge 936/1986 le (con le modificazioni introdotte dalla legge di conversione all'originario testo del decreto legge) e la soppressione dell'articolo 6, comma 1, a ripristinare il suddetto primo comma, confermando, tra l'altro, il risparmio che da tale riformulazione derivava rispetto alla previsione del decreto legge.
5. La proposta di modifica dell'articolo 9 tende ad estendere anche al CNEL il collegamento tra l'erogazione dell'indennità prevista per i Consiglieri e l'effettivo contributo da ciascuno di loro fornito ai lavori dell'organismo.
6. Gli interventi proposti per l'articolo 10 tendono a rendere sempre più sinergica l'azione del CNEL e degli organi istituzionali ai quali è destinato il lavoro di consulenza. Da un lato si prevede che l'attività istruttoria sia finalizzata all'attuazione di un preciso accordo di programma che coinvolge, come soggetti attivi, tutti gli interlocutori istituzionali e dall'altro prevede che i pareri su alcune materie acquistino un carattere più stringente e siano formulati con modalità più tempestiva come richiede tra l'altro la disciplina della normativa di contabilità pubblica, adeguata al nuovo quadro di comando definito in sede di Unione Europea.
7. La modifica proposta all'articolo 14 tende a recepire il superamento delle decisioni all'unanimità ma ad escludere che decisioni significative possano essere assunte da minoranze dell'Assemblea. La formulazione dell'attuale testo del decreto per il combinato disposto dell'Assemblea legalmente costituita (la metà più uno dei consiglieri in carica) e del numero dei possibili votanti una delibera (la metà più uno dei presenti in Assemblea) consentirebbe di assumere decisioni con il 25% dei Consiglieri in carica, rendendo meno stringente la previsione che il CNEL debba compiere ogni sforzo per superare contrapposizioni schematiche tra le diverse componenti.
8. Le modifiche agli articoli 15 e 16, condividendo l'ipotesi di una razionalizzazione e di una maggiore efficienza degli organismi interni e condividendo, pertanto la limitazione del numero degli organismi permanenti (già ridotti di numero nel corso dell'attuale consiliatura), tengono peraltro conto del fatto che numerose previsioni di legge e numerosi accordi di programma assegnano al CNEL ruoli (talvolta con finanziamenti specifici) che difficilmente potrebbero essere svolti senza strutture mirate allo scopo. Ci si riferisce, ad esempio, all'Osservatorio sulla Criminalità (le cui elaborazioni sono state recentemente apprezzate dal Ministro dell'Interno), all'ONC (Organismo Nazionale di Coordinamento per le politiche di integrazione degli immigrati, di cui all'art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 286/1998), il cui lavoro costituisce da tempo un riferimento ineludibile per il settore, alla relazione annuale al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini prevista dalla legge 15/2009, agli Osservatori sull'attuazione del federalismo



fiscale e sul Mezzogiorno che affrontano tematiche specifiche, e assai rilevanti, di ogni percorso riformatore, agli Osservatori per la sicurezza stradale e per le politiche giovanili, previsti da accordi con i ministeri competenti (rispettivamente quello delle infrastrutture e dei trasporti e quello per le politiche giovanili) e l'Osservatorio nazionale del mercato dei prodotti e dei servizi forestali, istituito presso il CNEL dall'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo, 18 maggio 2001, n. 227. Anche in questo caso la previsione di uso corretto delle risorse è confermata e consolidata dalla proposta che tali, eventuali, articolazioni organizzative non debbano comportare oneri per il bilancio del CNEL. Si conferma la previsione che la partecipazione alle commissioni (previste dagli articoli 15 e 16), al fine di rendere più stringenti i loro lavori sia limitata a 15 consiglieri designati dalle diverse componenti in proporzione delle rispettive presenze nel plenum dell'Assemblea.

9. La modifica all'articolo 19 definisce meglio (al comma 3), anche in relazione al più stretto rapporto tra CNEL e amministrazioni pubbliche, come tale collaborazione possa anche concretarsi in uno scambio di documentazione e di servizi che consentirebbe anche la significativa riduzione delle collaborazioni esterne (ed onerose) prevista nel secondo periodo della proposta emendativa. Al fine di meglio collegare lavoro programmatico e risorse disponibili la nomina degli esperti (comma 4) è subordinata ad una decisione, collegiale, del Comitato di Presidenza, di cui al Regolamento dell'articolo 20, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 936.
10. La proposta di modificazione all'articolo 22 tende a rendere più coerente il rapporto tra l'organo politico-rappresentativo (l'Assemblea) e la struttura di gestione amministrativa (struttura servente).
11. La modifica all'articolo 23 tende a rendere disponibili ulteriori risorse attraverso la soppressione di un posto dirigenziale previsto dall'attuale organico, rendendo strutturale il risparmio, già autonomamente deciso dall'Ufficio di Presidenza del CNEL e confermato dall'Assemblea del 29 settembre. Il problema reale della evoluzione e della gratificazione professionale del personale del CNEL non può essere risolto con la copertura o l'istituzione di un posto di dirigente ma andrà organicamente affrontato in sede di definizione della nuova struttura contrattuale.
12. Infine la proposta affronta, attraverso un comma finale, il problema dell'entrata in vigore della riforma e del raccordo con l'attuale consiliatura. Da un lato si parte dalla constatazione che una così significativa modifica della composizione interna non può non coincidere con un nuovo inizio di consiliatura e, dall'altro lato, si punta ad evitare soluzioni di continuità del funzionamento dell'Assemblea di un organo costituzionale, regolando in modo non equivoco, così come accade per altre Assemblee istituzionali, la successione tra organi.



## Relazione tecnica

1. La proposta conferma la riduzione del numero dei Consiglieri, introdotta con il decreto legge 138/2011, come convertito dalla legge 146/2011, e la conseguente riduzione delle somme necessarie per l'indennità e i rimborsi spese che è valutabile in base d'anno in circa 2 milioni di euro lordi (indennità 49 consiglieri pari a 25.254 € annui ciascuno – rimborsi spese e diaria stimabili in 15.500 € annui ciascuno) e netti (ipotizzando una aliquota marginale del 38% sulla quota imponibile) non inferiore a 1,3 milioni di € annui. Si può inoltre ipotizzare che la riduzione del numero dei Consiglieri ridurrà il numero di quelli residenti fuori Roma e, conseguentemente, ridurrà in misure più che proporzionale l'ammontare di rimborsi spese e diaria.
2. La proposta prevede esplicitamente solo 2 vicepresidenti non consentendo alcun incremento di spesa a questo titolo.
3. Per quanto riguarda l'articolazione interna del CNEL mentre si conferma la disposizione contenuta nel nuovo testo circa l'istituzione di un numero massimo di 4 commissioni ordinarie (oltre alla commissione per l'informazione prevista dall'articolo 16), si affronta il tema dei compiti specifici assegnati nel tempo al CNEL. Tenendo peraltro conto di tali molteplici compiti assegnati al CNEL da leggi speciali e da accordi istituzionali si prevede che sia possibile istituire specifiche articolazioni prevedendo che esse non comportino oneri aggiuntivi per il bilancio del CNEL. La proposta comporta, rispetto all'attuale situazione (che vede un numero di commissioni e/o comitati superiore ai 14) una riduzione delle spese per l'indennità ai Presidenti non inferiore ai 50.000 € annui lordi.
4. Le modifiche proposte all'articolo 10, che prevedono una maggiore sinergia tra il CNEL e il complesso delle Pubbliche Amministrazioni (in particolare INPS, ISTAT, SOGEI, Ragioneria dello Stato), riducendo l'esigenza di convenzioni per acquisizione ed elaborazione dati, nonché quella per gli esperti a norma dell'articolo 19, comma 4, della legge 936/1986 consentono di ritenere che potrà essere ridotta in misura significativa la spesa in questo campo, senza riduzione dell'attività.
5. Infine la proposta di modifica dell'articolo 23, comma 6, eliminando uno dei due posti di dirigente, comporta un risparmio strutturale, rispetto alla situazione attuale non inferiore a 150.000 € annui.
6. Le altre proposte di modifica dell'attuale legislazione non comportano modifiche quantitative.



## Articolo unico

### **(Disposizioni relative al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro)**

1. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

**"a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:**

*"Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto da esperti e da rappresentanti delle categorie produttive, in numero di settantuno, oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione:*

*a) sette esperti di chiara fama, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali cinque nominati dal Presidente della Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri;*

*b) cinquantotto rappresentanti delle categorie produttive, dei quali ventisei rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui tre in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati, dieci rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni e ventidue rappresentanti delle imprese;*

*c) sei rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, dei quali tre designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e tre designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato".*

**b) All'articolo 4:**

**- al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:**

*"che rispondono ai requisiti di rappresentatività di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, art.43, all'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 ed agli altri accordi interconfederali in materia."*

**- al comma 9 sono soppresse le parole da "ai rappresentanti dell'IRI" alla parola "nonché".**

**c) al comma 1 dell'art. 5, sono aggiunte le seguenti parole:"sentite le categorie produttive presenti nel CNEL all'atto della proposta".**

**d) All'art. 6 è premesso il seguente comma 1:**

*"Il CNEL elegge tra i suoi componenti due Vice Presidenti nei modi previsti dal Regolamento di cui all'articolo 20."*

**e) All'articolo 9 è aggiunto il seguente comma:**

*"2. Il Regolamento del CNEL individua le modalità più adeguate per correlare l'indennità dei consiglieri al tasso di partecipazione ai lavori delle Assemblee e degli altri organismi."*

**f) all'art. 10 la lettera a) è sostituita dalla seguente:**



"a) Entro tre mesi dall' insediamento approva il proprio programma sulla base di un Atto di indirizzo del Governo della Repubblica, definito in un apposito Accordo di Programma, stipulato con le Parti Sociali rappresentate nel CNEL e con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, sentite le Commissioni parlamentari aventi competenza nelle materie economiche e sociali. Nell'Atto sono indicate le priorità dell'azione di governo richiedenti una attività istruttoria da parte del Consiglio. Il programma di lavoro è aggiornato con cadenza almeno biennale."

**g) all'art. 10 aggiungere il seguente comma:**

"2. I pareri di cui alla lettera b) del precedente comma nonché quelli sulle leggi organiche di riforma in materia di politiche industriali, fiscali, del lavoro e dello stato sociale sono obbligatori e sono espressi entro 15 giorni dalla trasmissione formale al CNEL della richiesta e della relativa documentazione."

**h) l'art. 14 è sostituito dal seguente:**

"**Le Pronunce** del CNEL sono assunte **dall'Assemblea** a maggioranza assoluta dei suoi componenti in **carica**. Qualora vengano espresse posizioni discordanti, se richiesto, sono allegare alla pronuncia"

**i) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente articolo 15:**

"1. Per l'attuazione del Programma di cui all'art.10, comma 1, lettera a), l'Assemblea, su proposta dell'ufficio di Presidenza, può istituire sino a quattro commissioni permanenti istruttorie, in ciascuna delle quali siedono non più di quindici consiglieri, indicati, proporzionalmente, dalle varie rappresentanze.

2. Per far fronte a specifici impegni, previsti anche da leggi o da accordi di programma con pubbliche amministrazioni, l'Assemblea, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, può istituire comitati ed osservatori, senza oneri aggiuntivi per il bilancio del CNEL."

**l) all'art. 16, comma 1, dopo la parola "quindici" aggiungere le parole "indicati, proporzionalmente, dalle varie rappresentanze,";**

**m) all'art. 19:**

**- il comma 3 è sostituito dal seguente:**

- "Il CNEL, ai fini dell'attività di cui all'articolo 10, comma 1, si avvale di ogni utile collaborazione delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie fiscali, degli Enti pubblici non economici e di ricerca, che sono tenuti, laddove richiesti, a fornire al CNEL dati, documenti e elaborazioni, prodotti nell'esercizio delle proprie funzioni, utili a consentire al Consiglio di adempiere ai compiti d' istituto. Il CNEL può stipulare convenzioni onerose per il proprio bilancio prioritariamente per gli adempimenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) (rapporto sul mercato del lavoro) e lettera d) mentre per gli altri adempimenti di cui al richiamato art. 10, in assenza delle collaborazioni con le altre Istituzioni, può farlo solo compatibilmente con le disponibilità di bilancio"

- al comma 4, le parole "sentito l'ufficio di presidenza e" sono sostituite dalle parole "previa deliberazione del Comitato di presidenza,".

n) all'art. 22 le parole: "sentito il Presidente del CNEL" sono sostituite dalle parole "previo parere dell'Assemblea"

o) all'art. 23, comma 6, le parole "due posti" sono sostituite dalle parole "un posto".

2. In sede di prima applicazione le nomine di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936 come modificato dalla presente legge, e all'articolo 5, dovranno essere effettuate 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, intendendosi conclusa la consiliatura in corso il giorno precedente a quello della prima Assemblea del nuovo Consiglio.

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a horizontal crossbar and a small loop at the top.